



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**Disposizioni attuative in merito alla riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo – articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 e successive modificazioni**

**Il Direttore Generale**

**Visti** gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;

**Vista** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

**Visto** il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

**Vista** la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito (con modificazioni) dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e in particolare l'articolo 7, comma 2, che stabilisce che con decreto del direttore generale Cinema sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**Visto** il decreto direttoriale 18 dicembre 2019, n. 4017, in relazione al quale è stato già sentito il Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo nella seduta del 17 dicembre 2019;

EMANA  
il seguente decreto:

## Articolo 1 *Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto, come disposto all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modifiche, definisce le tipologie e le specifiche delle icone da affiancare alla classificazione.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare si intende per:
  - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura;
  - b) «Commissione»: la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche avente le caratteristiche descritte all'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modifiche;
  - c) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
  - d) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
  - e) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite alla successiva lettera f);
  - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane.
- 2) Ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) «opera audiovisiva proiettata nelle sale cinematografiche»: le opere audiovisive che, a prescindere dalla loro classificazione rispetto alle altre finalità di cui alla legge n. 220 del 2016, sono proiettate in una sala cinematografica ubicata nel territorio della Repubblica;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- b) «opera promozionale di altra opera audiovisiva»: l'opera audiovisiva il cui scopo primario è promuovere presso i pubblici un'altra opera audiovisiva. Rientrano in tale definizione, a titolo meramente esemplificativo, i trailer;
- c) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
- d) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni.

### Articolo 2

#### *Criteri di verifica della classificazione proposta*

- 1. Il procedimento di verifica della classificazione è affidato a un'apposita Commissione, avente le caratteristiche indicate all'articolo 3 del citato decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni.
- 2. La Commissione opera al fine di assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica e al fine di garantire le esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia di età e al rispetto della dignità umana.
- 3. La Commissione, nei termini previsti dal citato decreto legislativo e relativo decreto attuativo, provvede a confermare o a cambiare la classificazione proposta dal soggetto richiedente, fornendo, solo in caso di cambiamento, apposita motivazione, sulla base della presenza e del livello di intensità dei seguenti contenuti sensibili:
  - a) violenza;
  - b) sesso;
  - c) uso di armi;
  - d) linguaggio e turpiloquio;
  - e) uso di sostanze stupefacenti o alcol;
  - f) discriminazione e incitamento all'odio.
- 4. I contenuti sensibili di cui al comma precedente, a giudizio della Commissione, possono determinare una restrizione alla visione dell'opera da parte dei minori. Le linee guida cui si ispira la Commissione in relazione alle suddette categorie ed ai relativi criteri di valutazione, sono contenute nell'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

### Articolo 3

#### *Uso e caratteristiche delle icone*

1. La classificazione dell'opera di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modifiche, nonché la presenza all'interno dell'opera dei contenuti sensibili di cui all'articolo 2, comma 3, devono essere segnalate da apposite icone (Allegato B).
2. Le icone relative alla classificazione assegnata sono mostrate o rese note su tutti i materiali pubblicitari dell'opera, tra cui le opere promozionali di altra opera audiovisiva, i materiali promozionali a stampa e gli spot televisivi. Sono altresì mostrate sul sito internet e sulle pagine social delle sole società di produzione e di distribuzione dedicati all'opera nonché sul sito internet e sulle pagine social della sala cinematografica che proietta l'opera.
3. Le icone relative ai contenuti sensibili di cui all'articolo 2, comma 3, sono mostrate:
  - a) sul sito internet e sulle pagine social della sola società di produzione e di distribuzione dedicati all'opera;
  - b) sul sito internet e sulle pagine social della sala cinematografica che proietta l'opera;
  - c) sui materiali informativi e promozionali all'interno della sala cinematografica.Riguardo gli altri materiali promozionali, l'informazione relativa ai contenuti sensibili presenti nell'opera può essere resa nota anche mediante apposito rinvio diretto al sito internet del distributore e/o del produttore o a un sito da essi predisposto e/o mediante altra applicazione digitale.
4. Le icone di cui ai commi precedenti devono essere posizionate in modo da risultare visibili allo spettatore/fruttore. In particolare, nei casi illustrati di seguito, esse devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) nel caso dei trailer, le icone vanno mostrate per almeno 5 secondi all'inizio del video. Se il trailer ha una durata pari o inferiore a 10 secondi, è possibile mostrare le icone per almeno 3 secondi;
  - b) nel caso di poster di dimensioni 762 mm x 1020 mm, il box con le icone deve avere dimensioni non inferiori a 75 mm x 20 mm. Per quanto riguarda tutti gli altri materiali pubblicitari a stampa, le dimensioni del box aumentano o diminuiscono proporzionalmente alle dimensioni dello stampato;
  - c) nel caso di uno spot tv, le icone vanno mostrate per almeno 5 secondi. Se invece lo spot ha una durata pari o inferiore a 10 secondi, è possibile mostrare le icone per almeno 3 secondi.

### Articolo 4

#### *Emanazione del provvedimento relativo alla classificazione*

1. Entro il termine previsto dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modifiche, e relativo decreto attuativo, la DGCA, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione e provvede a comunicare al pubblico la classificazione dell'opera attraverso il proprio sito istituzionale.
2. Se, a seguito del parere della Commissione, all'opera è assegnata una classificazione diversa da quella proposta dal soggetto richiedente, il produttore o il distributore deve aggiornare le icone sui materiali promozionali dell'opera.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto richiedente deve comunicare la variazione della classificazione all' esercente che proietta l' opera affinché provveda ad aggiornare l' informazione sulla classificazione nelle forme previste dall' articolo 7 del citato decreto legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Borrelli



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

## ALLEGATO A

### LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE ADATTE AI MINORI

La classificazione proposta di seguito è uno strumento pensato per un doppio uso: aiutare i genitori a valutare quali opere sono adatte per la visione da parte dei loro figli e supportare i produttori/distributori nella scelta della classe d'età più adatta alla loro opera. Quando si usa questo strumento bisogna tenere presente che la classificazione appresso proposta:

- è **generale**, quindi non può tenere presenti tutte le specifiche situazioni, esperienze, caratteristiche, oltre che le particolari sensibilità di ciascun minore;
- **dà informazioni sulla presenza o meno di contenuti potenzialmente dannosi** per la crescita personale e sociale di ciascun minore mentre non può fornire indicazioni sull'effettiva capacità dei minori di capire appieno i contenuti mostrati sullo schermo cinematografico.

In ogni caso, la classificazione che sarà mostrata sui materiali pubblicitari (trailer, spot televisivi, sito internet e pagine social della società di produzione/distribuzione/esercizio, poster, locandine, etc.) dovrà essere accompagnata da una serie di icone che indicheranno la presenza di uno o più contenuti sensibili, in modo da rendere evidenti le ragioni della restrizione alla visione dell'opera a una o più specifiche classi di età.

#### *I contenuti sensibili*

Sono considerati contenuti sensibili le scene che, in base alle categorie ed ai criteri di seguito indicati, potrebbero essere potenzialmente dannose per il minore. Essi sono ricondotti alle seguenti 6 categorie, con le connesse caratteristiche:

- **Violenza.** Si fa riferimento a tutti i tipi di violenza, da quella fisica a quella psicologica, inclusi i casi di stupro e molestie sessuali;
- **Sesso.** Le scene che presentano sequenze erotiche di vario tipo o riferimenti ad esse;
- **Uso di armi.** L'uso da parte dei personaggi di armi da fuoco, esplosivi, coltelli, etc.;
- **Linguaggio e turpiloquio.** L'uso da parte dei personaggi di un linguaggio volgare o blasfemo;
- **Uso di sostanze stupefacenti o alcol.** L'uso ripetuto di alcol o il consumo di uno o più tipi di droghe;
- **Discriminazione e incitamento all'odio.** L'uso di comportamenti scorretti adottati da alcuni personaggi nei confronti di altri, per ragioni di razza, genere, orientamento sessuale, condizione fisica, etc.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

La Commissione valuta la presenza dei contenuti sensibili alla luce dei seguenti criteri:

- **Numero delle scene** in cui sono presenti uno o più contenuti sensibili;
- **Grado di intensità delle scene**, tono e impatto potenziale;
- **Contesto narrativo** di riferimento;
- **Nel caso di violenza, uso di armi, uso di sostanze stupefacenti e discriminazione**, presenza o meno di **contenuti che stigmatizzano i comportamenti mostrati o che, al contrario, li rappresentino come giustificabili o desiderabili**. Si può tenere conto anche del personaggio a cui sono associati, e in particolare del fascino che tale figura può esercitare sul minore o della facilità con cui il minore può identificarsi con esso.

### *La classificazione delle opere cinematografiche: guida alla presenza dei contenuti sensibili*

#### *Opere per tutti*

Le opere per tutti sono adatte alla visione di qualsiasi tipo di pubblico. In particolare esse presentano le seguenti caratteristiche:

- **Violenza:** la violenza mostrata è infrequente, appena accennata e rappresentata in un contesto comico, animato o non realistico.
- **Sesso:** non sono mostrate scene di sesso oppure sono mostrati solo comportamenti sessuali blandi e/o blandi riferimenti ad essi.
- **Uso di armi:** l'uso di armi è giustificato dal contesto narrativo.
- **Linguaggio e turpiloquio:** l'uso di un linguaggio blasfemo/volgare può essere presente solo in maniera blanda e infrequente.
- **Uso di sostanze stupefacenti o alcol:** riferimenti alle droghe o all'alcol possono essere presenti solo in maniera infrequente e innocua, o avere un puro scopo educativo.
- **Discriminazione e incitamento all'odio:** i contenuti discriminatori e/o di incitamento all'odio generalmente non sono accettati, a meno che non siano chiaramente stigmatizzati o rappresentati allo scopo di prevenire il fenomeno.

#### *Opere non adatte ai minori di anni 6*

Le opere che rientrano in questa categoria sono sconsigliate, a giudizio della Commissione, per la visione da parte dei bambini fino a 6 anni. **Non si tratta però di un divieto:** chi esercita la responsabilità genitoriale può decidere di mostrare questi contenuti ai minori se lo ritiene opportuno. Per quanto riguarda nello specifico i contenuti sensibili, le opere classificate come non adatte ai minori di 6 anni presentano le seguenti caratteristiche:

- **Violenza:** la violenza può essere mostrata ma non in maniera pervasiva e cruenta.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- **Sesso:** non sono mostrate scene di sesso esplicite o sono mostrati solo comportamenti sessuali blandi o blandi riferimenti ad essi.
- **Uso di armi:** l'uso di armi può essere presente purché non inciti ad emulazione.
- **Linguaggio e turpiloquio:** l'uso di un linguaggio blasfemo/volgare può essere presente solo in maniera coerente alla caratterizzazione dei personaggi.
- **Uso di sostanze stupefacenti o alcol:** riferimenti alle droghe o all'alcol possono essere presenti solo se non mostrati in maniera positiva o desiderabile o se abbiano una finalità educativa.
- **Discriminazione e incitamento all'odio:** i contenuti discriminatori e/o di incitamento all'odio generalmente non sono accettati, a meno che non siano chiaramente stigmatizzati o trattati per finalità educative.

### *Opere vietate ai minori di anni 14*

I minori che hanno meno di 14 anni non sono ammessi alla visione delle opere che rientrano in questa categoria. Possono entrare in sala cinematografica solo se hanno almeno 12 anni e sono accompagnati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

- **Violenza:** la violenza è mostrata in maniera ricorrente e/o significativa e/o morbosa con enfasi su dettagli come ferite, sangue, etc. e non è giustificata dal contesto narrativo. In particolare, la narrazione della violenza sessuale è esplicita, non coerente con il contesto. Particolare attenzione viene posta al potenziale di imitazione del comportamento mostrato.
- **Sesso:** scene di sesso o riferimenti ad esso sono mostrati in maniera insistita ed esplicita.
- **Uso di armi:** l'uso di armi è insistito e non giustificato dal contesto. Particolare attenzione viene posta al potenziale di imitazione del comportamento mostrato.
- **Linguaggio e turpiloquio:** l'uso di un linguaggio blasfemo/volgare è presente in maniera insistita e non giustificato dal contesto narrativo.
- **Uso di sostanze stupefacenti o alcol:** sono presenti riferimenti alle droghe o all'alcol e il loro uso è rappresentato esplicitamente come un comportamento positivo o desiderabile.
- **Discriminazione e incitamento all'odio:** i contenuti discriminatori e/o di incitamento all'odio sono mostrati come comportamenti positivi o desiderabili oppure sono associati a personaggi percepibili positivamente.

### *Opere vietate ai minori di anni 18*

I minori che hanno meno di 18 anni non sono ammessi alla visione delle opere che rientrano in questa categoria. Possono entrare in sala cinematografica solo se hanno compiuto almeno 16 anni e sono accompagnati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

- **Violenza:** la violenza mostrata è esplicita e gratuita e contiene contenuti che possano in qualche modo risultare pericolosi per gli individui, incoraggiare la violenza o farla apparire come



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

desiderabile. Sono presenti, a titolo esemplificativo, scene dettagliate e prolungate di violenza, inclusa la violenza sessuale o la tortura, o che suggeriscono che le vittime sono consenzienti.

- **Sesso:** scene erotiche o riferimenti sessuali sono mostrati in maniera continua o l'opera ha carattere pornografico.
- **Uso di armi:** l'uso di armi è incoraggiato o mostrato come desiderabile.
- **Linguaggio e turpiloquio:** il linguaggio utilizzato contiene frasi fortemente offensive, violente, discriminatorie e senza alcun tipo di stigmatizzazione.
- **Uso di sostanze stupefacenti o alcol:** l'uso di droghe è rappresentato come positivo o desiderabile oppure sono presenti scene volte a dare suggerimenti su come reperire, fabbricare o utilizzare tali sostanze.
- **Discriminazione e incitamento all'odio:** i contenuti discriminatori e/o di incitamento all'odio, oltre ad essere presentati come comportamenti positivi e/o desiderabili, sono mostrati in maniera insistita.

### *Accesso alla classificazione delle opere in sala*

La classificazione delle opere approvata dalla Commissione è disponibile e liberamente consultabile sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo all'indirizzo <http://www.cinema.beniculturali.it/>.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM  
+39 066723.3235-3400-3401  
PEC: [mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-ca@beniculturali.it](mailto:dg-ca@beniculturali.it)

*PROGETTAZIONE ICONOGRAFICA*

# **LOGHI-ICONE DI CLASSIFICAZIONE**

# ICONE CLASSI D'ETÀ



*OPERE  
PER TUTTI*



*OPERE NON ADATTE  
AI MINORI DI ANNI 6*



*OPERE VIETATE  
AI MINORI DI ANNI 14*




*OPERE VIETATE  
AI MINORI DI ANNI 18*

VIOLENZA

SESSO

USO DI ARMI



LINGUAGGIO  
E TURPILOQUIO

USO DI SOSTANZE  
STUPEFACENTI O ALCOL

DISCRIMINAZIONE  
E INCITAMENTO ALL'ODIO

